

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 98/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n.5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 92 del 5 aprile 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sandro Parcaroli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 14 aprile 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 aprile 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 98/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n.5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmessa con nota assunta al protocollo n. 54 del 5 aprile 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Stefano Belardinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 14 aprile 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 aprile 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera r bis) aggiungere la seguente:

“r ter) un rappresentante dei Centri Universitari Sportivi degli Atenei della Regione Marche, costituiti a seguito di norme specifiche e affiliati al CUSI.”;

2) dopo l'articolo 3 bis inserire il seguente:

“Articolo 3 ter (Modifica all'articolo 1 della l.r. 5/2012)

1. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 5/2012 è aggiunta la seguente:

‘o bis) gli sport tradizionali praticati nella Regione Marche con la valorizzazione anche della cultura popolare.’”;

3) dopo l’articolo 3 ter inserire il seguente:

“Articolo 3 quater (Modifica all’articolo 23 della l.r. 5/2012)

1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

‘Articolo 23 bis (Sport universitario e scolastico)

1. La Regione Marche riconosce un ruolo particolare ai Centri Universitari Sportivi costituiti presso ogni Ateneo della stessa Regione Marche ai sensi delle norme vigenti e affiliati al Centro Universitario Sportivo Nazionale.

2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, la Regione Marche prevedrà apposite misure a sostegno dello sport universitario favorendo, ove possibile, l’utilizzo degli impianti sportivi universitari, la diffusione della cultura sportiva all’interno degli Atenei e del sistema scolastico, anche con appositi accordi con i Centri Universitari Sportivi.

3. La Regione Marche favorirà inoltre la realizzazione della dual career, secondo i percorsi formativi attivati dagli Atenei marchigiani e misure specifiche per supportare le figure dello studente atleta che frequentano le scuole marchigiane.’”.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 98/2022 concernente:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2012, N. 5
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO)**

nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta dell'21 aprile 2022

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2012)

L'articolo 1 introduce la lettera r bis) all'articolo 4 della l.r. 5/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012)

L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 5 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2012)

L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 bis

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 5/2012)

L'articolo 3 bis modifica il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 innalzando il concorso finanziario della Regione sulle spese in conto capitale in misura non superiore al 80 per cento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.